

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2021, n. 15

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), nonche' misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

(GU n.37 del 17-9-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia SO34 del 27 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 21/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare una migliore circolarita' delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG puo' stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.».

Art. 2

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 21/2016

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 e' aggiunta la seguente:

«c-bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, e dell'art. 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).».

Art. 3

Modifica all'art. 18 della legge regionale n. 21/2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2016 e' sostituita dalla seguente:

«b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonche' dei loro familiari;».

Art. 4

Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2016

1. L'art. 64 della legge regionale n. 21/2016 e' sostituito dal seguente:

«Art. 64 (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator). - 1. L'amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, e' autorizzata a concedere, in regime «de minimis», alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le localita' a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 2-bis.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalita' e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

3. I contributi sono concessi con le modalita' di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello.

4. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti le modalita' e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa.».

Art. 5

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 3/2021

1. All'art. 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche' ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO),» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonche' per i territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i «voucher TURESTA in FVG» sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.»;

c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i «voucher TURESTA in FVG».»;

d) al comma 4 dopo le parole «strutture ricettive» sono inserite le seguenti: «e le agenzie viaggio e i tour operator».

Art. 6

Aiuti di Stato

1. I contributi o i finanziamenti, in qualunque modo denominati, di cui all'art. 64 della legge regionale n. 21/2016, come sostituito con la presente legge, sono concessi nel rispetto della disciplina, in quanto applicabile, del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.

Art. 7

Norme finanziarie

1. Per la finalita' di cui all'art. 64, comma 1, della legge regionale n. 21/2016, come sostituito dall'art. 4, e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalita' di cui all'art. 38 della legge regionale 3/2021, come modificato dall'art. 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' allegato il prospetto denominato «allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

5. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle missioni e programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita' e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addi' 22 ottobre 2021

FEDRIGA

